

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

34° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1992

INDICE

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali *Pag.* 107

CONVOCAZIONI *Pag.* 108

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1992

16^a Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

indi del Vice Presidente

DUJANY

Intervengono i ministri del lavoro Cristofori, delle finanze Gorla e i sottosegretari di Stato alla presidenza al consiglio Fabbri e per le finanze Carta.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di sabato 5 settembre.

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, procedendo con la trattazione dell'articolo 3, comma 1, lettera n).

Il senatore CAVAZZUTI illustra l'emendamento 3.400, volto a unificare i regimi previdenziali in modo articolato e graduale, entro un termine massimo di circa 10 anni.

Il senatore CREUSO illustra l'emendamento 3.402, che demanda al Governo la determinazione delle modalità applicative conformi ai principi testè richiamati dal senatore Cavazzuti.

Il relatore PICANO esprime il proprio consenso all'emendamento 3.402.

Il ministro CRISTOFORI, rammentato che il meccanismo di cui all'emendamento 3.83 è conforme all'intesa raggiunta a suo tempo in tale materia dal Governo e dalle organizzazioni sindacali, si rimette alla

Commissione per l'opzione più opportuna in conformità al principio contenuto nella lettera n) in parola.

Il senatore GIUGNI, quindi, invita i senatori Cavazzuti e Sposetti a concordare una formulazione che tenga conto dei criteri e dei principi contenuti negli emendamenti 3.400 e 3.402.

Il senatore PAGLIARINI motiva il suo consenso all'emendamento 3.402. Osserva, peraltro, che un eventuale esodo dal pubblico impiego sarebbe un fenomeno positivo.

Il senatore CROCETTA ritiene opportuno avviare un processo innovativo senza attribuire eccessiva importanza al suo termine di conclusione: in tal senso sarebbe preferibile adottare un meccanismo analogo a quello già concordato tra le organizzazioni sindacali e il Governo. Osserva, inoltre, che modalità troppo rigide di attuazione della normativa potrebbero provocare un esodo dal pubblico impiego tale da indurre conseguenze negative sia sul piano finanziario che su quello dell'efficienza amministrativa.

Il senatore GIORGI si dichiara favorevole all'emendamento 3.402.

Il senatore CREUSO, quindi, illustra l'emendamento 3.403, sottoscritto anche dai senatori Cavazzuti, Giugni e Sposetti: esso accoglie talune delle indicazioni formulate nell'emanato 3.402, nonché la disposizione di cui all'emendamento 3.400.

Il senatore SPOSETTI, quindi, ritira gli emendamenti 3.93 e 3.401.

Il senatore GIUGNI ritira gli emendamenti 3.116, 3.117 e 3.23.

Quanto all'emendamento 3.5, esso è respinto dalla Commissione dopo che il relatore e il Ministro del lavoro hanno manifestato il loro contrario avviso.

Circa l'emendamento 3.83, il relatore PICANO esprime parere contrario e il ministro CRISTOFORI si rimette alla valutazione della Commissione: esso, infine, è posto ai voti e respinto.

I senatori CAVAZZUTI e SPOSETTI ritirano l'emendamento 3.400.

I senatori CREUSO e GIUGNI ritirano l'emendamento 3.402.

Si passa alla votazione sull'emendamento 3.403: il relatore manifesta il proprio avviso favorevole e il ministro CRISTOFORI si rimette alla Commissione.

L'emendamento è quindi accolto.

L'emendamento 3.115, successivamente posto in votazione, risulta respinto.

Quanto all'emendamento 3.302, il relatore e il ministro CRISTOFORI esprimono parere contrario.

Il senatore VISCO, quindi, in una dichiarazione di voto favorevole, invita a considerare lo stretto rapporto esistente tra la previdenza integrativa e il riassetto dei mercati finanziari. Rammentato che in materia di fondi pensione vi sono diverse iniziative legislative, ritiene opportuno trattare la questione in via ordinaria, al di fuori del provvedimento di delega. Osserva, inoltre, che il profilo previdenziale non esaurisce affatto il tema dei fondi pensione. Ritiene, comunque, che anche in sede di delega si debba disciplinare la materia in modo più compiuto, così come si propone con l'emendamento 3.303.

Il ministro CRISTOFORI ritiene importante che la disposizione in esame sia contenuta nel provvedimento di delega e non trova convincente la riformulazione proposta con l'emendamento 3.303.

Il presidente ABIS, quindi, auspica che il Governo consideri in modo attento e ponderato, nella definizione del provvedimento delegato, gli effetti sui mercati finanziari della normativa in questione.

L'emendamento 3.302, posto ai voti, risulta quindi respinto.

Del pari respinto è poi l'emendamento 3.303.

Quanto all'emendamento 3.39, il relatore e il ministro Cristofori esprimono il loro contrario avviso; la Commissione, quindi, respinge la proposta di modifica.

Il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI, quindi, si pronunciano in senso favorevole all'emendamento 3.27.

Il senatore VISCO auspica chiarimenti sulla portata di tale emendamento in ordine al menzionato rapporto tra previdenza integrativa e assetto dei mercati finanziari.

Viene quindi messo ai voti e accolto l'emendamento 3.27.

Con il parere contrario del relatore PICANO e del ministro CRISTOFORI, è respinto l'emendamento 3.31.

Viene quindi ritirato l'emendamento 3.28.

Con il parere favorevole del relatore PICANO e del ministro CRISTOFORI è quindi accolto l'emendamento 3.35.

Il senatore SPOSETTI chiede che il Governo presenti un aggiornamento della relazione tecnica allegata al disegno di legge al fine di avere per l'esame dell'Assemblea un quadro preciso delle conseguenze finanziarie delle modifiche approvate dalla Commissione.

Il ministro CRISTOFORI assicura il senatore Sposetti che il Governo provvederà a tale aggiornamento.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore PICCOLO dichiara preliminarmente di ritirare gli emendamenti 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.309, 4.227, 4.313, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.311, 4.322, 4.323, 4.324, 4.325, 4.326, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 4.333, 4.4/2, 4.5/2 e 4.3/1. Passando quindi ad illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista, rileva che essi intendono affrontare definitivamente il problema dei trasferimenti erariali agli enti locali. Attualmente la relativa determinazione quantitativa è demandata annualmente alla legge finanziaria e ciò determina una situazione di incertezza che impedisce ai Comuni di programmare i propri interventi. Attualmente essi si accingono ad affrontare la scadenza dell'approvazione dei bilanci di previsione in un clima di ulteriore incertezza, in quanto non è del tutto quantificato il gettito delle nuove imposte. Contrariamente al Governo, che intende soltanto ridurre la quota dei trasferimenti a carico del bilancio statale, la propria parte politica intende prospettare una riforma organica della finanza locale e, in tale prospettiva, si dichiara in disaccordo con l'intero articolo 4.

Gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista intendono stabilire con certezza la quota dei trasferimenti erariali agli enti locali, ipotizzando una misura pari a circa il 17 per cento del gettito dell'IRPEF, destinato per il 12 per cento ai trasferimenti ordinari e per il 5 per cento al fondo perequativo. In tale prospettiva, che prevede una compartecipazione dei Comuni all'entrata erariale, l'ICI assumerebbe il carattere di imposta statale.

In subordine a tale ipotesi, qualora l'ICI conservasse il carattere di imposta comunale, come prevista dal disegno di legge in esame, si propone comunque la soppressione della lettera b) dell'articolo, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire una addizionale sull'IRPEF.

Vi è inoltre da osservare che nel disegno di legge delega sussiste una grave incertezza circa la determinazione dell'imponibile in relazione alle aree fabbricabili e anche per quanto riguarda i fabbricati e l'incerta situazione dei nuovi estimi concorre a determinare non poche difficoltà in ordine alla determinazione dei valori. La propria parte politica propone pertanto che il valore dei fabbricati venga calcolato sulla base di meccanismi certi, individuati in quelli previsti dalla legge n. 392 del 1978, che ha introdotto il sistema dell'equo canone; per quanto riguarda le aree fabbricabili si propone di determinarne il valore agganciandolo a quello dei fabbricati nella misura del 20 per cento del valore di questi ultimi.

La disposizione che prevede l'esenzione dall'imposta per i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione e non utilizzati, limitatamente al periodo di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, appare un incentivo all'elusione fiscale. Qualora non si intendesse sopprimere tale disposizione occorrerebbe comunque limitarne l'impatto, riducendo il termine di esenzione da tre a un anno decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero scaglionando le quote di

esenzione in misura decrescente nell'arco del triennio. Occorre infine modificare il testo attuale nel senso di prevedere che le indennità di esproprio su beni gravati dall'imposta siano integrate da rimborsi delle imposte pagate negli ultimi cinque anni.

Il senatore PAVAN ricorda che gli emendamenti da lui sottoscritti traducono le osservazioni espresse dalla 6ª Commissione permanente nel proprio parere sul disegno di legge n. 463.

Il senatore PUTIGNANO, nell'illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti, rileva che essi si propongono di modificare la lettera a), prevedendo l'estensione dell'ICI ai terreni agricoli, pur con agevolazioni per le aree montane e per le zone depresse, e la lettera g), in modo da consentire ai Comuni di approvare le tariffe dei servizi pubblici entro il 31 dicembre di ogni anno in modo tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del partito democratico della sinistra, il senatore GAROFALO premette che essi intendono assicurare una effettiva autonomia per gli enti locali ed al tempo stesso prevedere modalità attraverso le quali la finanza locale possa partecipare allo sforzo di risanamento del bilancio pubblico. Diversamente dalla proposta del Governo, la propria parte politica ritiene che tali obiettivi debbano essere perseguiti evitando un aumento della pressione fiscale. Occorre invece assicurare ai Comuni certezza delle risorse a loro disposizione, anche per la parte che resta coperta dai trasferimenti erariali. Ciò anche al fine di pervenire ad una individuazione delle diverse responsabilità, poichè l'incertezza sull'entità dei trasferimenti è divenuta sovente per i Comuni il pretesto per giustificare situazioni finanziarie non sane.

Si rende pertanto necessario individuare un parametro certo al quale ancorare la misura dei trasferimenti erariali. La propria parte politica propone che tale parametro sia costituito dalla spesa complessiva dello Stato, anche al fine di assicurare che, in momenti particolarmente gravi per la finanza pubblica, gli enti locali siano sottoposti a restrizioni di spesa più gravose di quelle previste per altri settori del bilancio dello Stato. Senza garantire ai Comuni la necessaria autonomia decisionale e contestualmente la certezza delle risorse disponibili la riforma degli ordinamenti locali è destinata a rimanere lettera morta.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'ICI, il senatore Garofalo ricorda che la propria parte politica ha sostenuto l'opportunità di basare la quota più consistente dell'autonomia impositiva attribuita ai Comuni su un'imposta patrimoniale gravante sugli immobili. Rispetto al testo del Governo, tuttavia, vi sono da esprimere riserve in ordine alla dimensione della base imponibile ed alla modalità di applicazione dell'imposta. Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre includere i terreni agricoli e le case agricole, anche al fine di evitare disparità rispetto a beni di analogo valore sui quali grava l'ICIAP; per quanto riguarda le modalità di applicazione, la propria parte politica propone la soppressione della disposizione che prevede l'obbligo di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore dell'immobile, in quanto essa appare in

contraddizione con la stessa natura dell'imposta, intesa a colpire il patrimonio. Analogamente suscitano perplessità la detrazione dell'ICI dall'imposta sulle successioni, il particolare regime di ultrattività dell'INVIM e l'esenzione per i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione. Occorre inoltre che il testo sia più chiaro circa il concetto di abitazione principale, mentre suscita perplessità il regime delle detrazioni e le modalità con le quali si perviene all'abbattimento dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il che, nella formulazione del testo, potrebbe tradursi in uno sconto per gli immobili di maggior valore. Sarebbe opportuno altresì prevedere un meccanismo che consenta ai Comuni di variare la soglia delle esenzioni.

La propria parte politica è inoltre favorevole alla soppressione dell'ICIAP, anche al fine di evitare un regime di doppia imposizione sullo stesso bene, nonché ad un riordino delle altre imposte locali. L'ICIAP dovrebbe essere sostituita da un'imposta sul valore aggiunto riferito alle attività produttive locali.

In conclusione, qualora il testo approvato risultasse orientato ad accrescere contestualmente l'autonomia e la responsabilità degli enti locali, si potrebbe anche prevedere una norma di chiusura che ripristini con maggior rigore la responsabilità personale degli amministratori.

Il senatore VISCO fa presente che il Governo ha recentemente integrato la relazione tecnica allegata al disegno di legge n. 463 con un documento che quantifica i risparmi potenziali derivanti dagli interventi in materia di finanza locale. Le stime del Governo riguardano il gettito dell'ICI con aliquota al 4 per mille nel periodo dal 1993 al 1995. A suo avviso, tali stime risultano eccessivamente ottimistiche, soprattutto per quanto riguarda gli anni successivi al 1993. In realtà, le cifre fornite dal Governo risultano comprensive anche del gettito derivante dall'addizionale IRPEF. Esso tuttavia può esplicare un'efficacia compensativa soltanto per l'esercizio finanziario 1993, mentre, per i successivi esercizi, anche applicando un'aliquota del 2 per cento, non si arriverebbe alle previsioni di gettito indicate dal documento dell'Esecutivo. Occorre pertanto che il ministro Gorla fornisca un chiarimento circa il carattere obbligatorio dell'aliquota IRPEF poichè, in assenza di tale obbligatorietà, le cifre fornite dal Governo risulterebbero irrealistiche.

Il senatore PAGLIARINI illustra brevemente gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord, osservando che essi si collocano in una prospettiva politica diametralmente opposta a quella adottata dal disegno di legge n. 463. La propria parte politica ritiene infatti che occorrerebbe preliminarmente capovolgere l'attuale rapporto tra enti locali e Stato in ordine alla ripartizione delle competenze, trasferendo la maggior parte di esse da questo a quelli. In un tale sistema, i trasferimenti andrebbero dalle Regioni allo Stato. L'impostazione della manovra finanziaria e del disegno di legge all'esame rischia invece di aggravare la situazione di crisi del Paese. In particolare, l'aumento della pressione fiscale accentua in modo particolare la situazione di difficoltà della piccola e media impresa.

Il senatore TRIGLIA dichiara di ritirare gli emendamenti 4.24 e 4.505 da lui sottoscritti. Illustra quindi gli altri emendamenti di cui è presentatore, soffermandosi in modo particolare sull'emendamento 4.600, interamente sostitutivo della lettera e). In particolare, esso prevede la corresponsione ai Comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, incrementati del tasso di inflazione programmata e il versamento all'erario del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Tale regime transitorio ha il fine di far cessare il sistema vincolistico introdotto dallo Stato a tutela dei propri trasferimenti, una volta accertato che il Comune sia in condizioni finanziariamente sane, per pervenire ad un sistema a regime che assicuri certezza dei trasferimenti erariali ed effettiva autonomia impositiva.

Dopo aver ricordato le proprie proposte emendative in materia di riordino dei tributi locali minori, dichiara di riservarsi la presentazione di un ordine del giorno relativo alla revisione dell'ICIAP e dell'obbligo di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore dell'unità abitativa diverso dal proprietario, mirante ad impegnare il Governo a studiare un'imposta sui servizi comunali.

Dopo che il senatore FAVILLA ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti, prende la parola il ministro GORIA, il quale rileva preliminarmente che il Governo non aderisce nè all'ipotesi delineata dal Gruppo di Rifondazione comunista, basata sulla trasformazione dell'ICI in imposta erariale e sul sostanziale mantenimento del sistema della finanza derivata, nè all'ipotesi di una totale autonomia finanziaria degli enti locali. L'impostazione del Governo mira a realizzare un sistema di finanza locale che si basi per circa il 70 per cento su risorse proprie e per circa il 30 per cento sui trasferimenti erariali. Tale rapporto risulta equilibrato, in quanto, in tale situazione, i trasferimenti opererebbero in senso perequativo. In generale, pertanto, il Governo esprimerà un avviso favorevole alle proposte emendative che intendano migliorare questo quadro di riferimento. Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Visco, fa presente che nel testo del disegno di legge in esame l'obbligatorietà si riferisce soltanto alla aliquota del 4 per mille riferita all'ICI. Le discrasie rilevate dal senatore Visco vanno invece verificate tenendo presente che la previsione è effettuata in base alla competenza.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Con il parere contrario del relatore PICANO e del ministro GORIA è respinto l'emendamento 4.33.

Essendo stato ritirato l'emendamento 4.21, gli emendamenti 4.911 e 4.914, sui quali esprimono parere contrario il relatore PICANO e il ministro GORIA, sono respinti.

Il ministro GORIA prende quindi la parola sugli emendamenti 4.394 e 4.361, di analogo contenuto, proponendo ai presentatori di ritirarli e di ripresentarli all'Assemblea. Il Governo infatti non è attualmente nelle

condizioni di esprimere un avviso favorevole su di essi, ma non esclude di maturare un diverso orientamento in tempi brevi, una volta approfondita la questione.

Dopo che il senatore GAROFALO ha espresso la sua disponibilità ad accedere alla richiesta del Ministro, pur rilevando che non è mancato all'Esecutivo il tempo per predisporre una posizione in materia, su proposta del senatore FORTE il presidente dichiara che sono accantonati gli emendamenti 4.394 e 4.361, nonché gli emendamenti 4.906, 4.395 e 4.366, vertenti sulla stessa materia.

Il relatore PICANO ed il Ministro GORIA esprimono quindi parere contrario agli emendamenti 4.362 e 4.35. Essi infatti contraddicono il principio per cui l'imposta si pone come corrispettivo per l'erogazione dei servizi indivisibili.

Il senatore VISCO si dichiara insoddisfatto della posizione assunta dalla maggioranza in questa materia e ricorda che la rivalsa, in presenza di un mercato immobiliare nei fatti già liberalizzato, ha un significato solo politico, ma non è idonea a rispondere tecnicamente all'obiettivo che il Governo si propone. Infatti, il proprietario può trasferire l'onere dell'imposta anche in sede di esercizio dell'autonomia negoziale.

Il senatore PICCOLO sottolinea che l'emendamento presentato dalla propria parte politica risponde ad esigenze di tutela dell'inquilino.

Nell'annunciare il suo voto ad entrambi gli emendamenti, il senatore TRIGLIA illustra l'ordine del giorno 0.463.2/5, che impegna il Governo a predisporre entro 6 mesi un disegno di legge istitutivo di un'imposta sui servizi generali locali.

Il relatore PICANO si rimette al Governo per quanto riguarda la proposta del senatore Triglia e avviso contrario sugli emendamenti 4.362 e 4.35, ricordando al senatore Visco che il meccanismo dell'equo canone non è stato del tutto abrogato.

Il ministro GORIA dichiara quindi di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0.463.2/5.

Sono quindi respinti gli emendamenti 4.362 e 4.35.

Il ministro GORIA prende quindi la parola sull'emendamento 4.502 dei senatori Pavan e Giorgi, osservando che dovrebbe comunque evitarsi una situazione nella quale sull'utilizzatore di un immobile a fini commerciali possano gravare l'ICIAP e l'ICI.

Segue quindi un'ampia discussione nella quale intervengono i senatori FORTE, PAVAN, CARPENEDO, PICCOLO, TRIGLIA, GAROFALO e FAVILLA.

Al termine della discussione, il Ministro GORIA, raccogliendo una proposta del senatore Carpenedo, propone di modificare l'emendamento 4.502, sostituendo al comma 1, lettera a), punto 2), la parola: «abitativa» con le parole: «immobiliare non assoggettata a ICIAP».

Con il parere favorevole del relatore è accolto l'emendamento 4.502 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 4.19 e 4.393, di identico contenuto, sui quali il relatore PICANO e il ministro GORIA esprimono parere favorevole.

Contro gli emendamenti si dichiara il senatore GAROFALO, sottolineando che essi ledono la discrezionalità dei Comuni in ordine alla ripartizione di un'entrata la cui misura resta invariata tra proprietario ed inquilino.

A favore degli emendamenti si pronuncia il senatore TRIGLIA, il quale, pur convenendo con l'obiezione del senatore Garofalo, rileva che alcuni comportamenti delle amministrazioni locali derivanti dall'autonomia loro riconosciuta si sono trasformati di fatto in forme di discrezionalità politica nei confronti degli elettori.

Sono quindi accolti gli emendamenti 4.19 e 4.393, di identico contenuto.

Con il parere favorevole del relatore PICANO e del ministro GORIA, è quindi accolto l'emendamento 4.20.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.364, sul quale il relatore PICANO e il ministro GORIA esprimono parere contrario.

Il senatore VISCO annuncia il voto a favore dell'emendamento che intende prospettare un'ipotesi più flessibile in ordine alla definizione dei criteri di valutazione della base imponibile.

Dopo che il senatore FORTE ha richiamato l'attenzione sulla necessità di tener conto della dinamica dei redditi degli immobili nella definizione del valore patrimoniale degli stessi, l'emendamento 4.364 è respinto.

Contrari il relatore PICANO e il ministro GORIA sono quindi respinti con successive votazioni gli emendamenti 4.907 e 4.398.

Prende quindi la parola il ministro GORIA, il quale, nel pronunciarsi a favore dell'emendamento 4.363, chiede ai presentatori di consentire a trasformare la previsione di una rivalutazione annuale delle rendite catastali nella previsione di una revisione periodica, onde consentire al Governo di disporre con maggiore autonomia.

Il senatore FORTE propone di sostituire le ultime parole con le seguenti: «gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari».

Con il parere favorevole del relatore PICANO, viene quindi accolto l'emendamento 4.363, nel testo riformulato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.365, sul quale esprimono parere contrario il relatore PICANO e il ministro GORIA.

Il senatore VISCO sottolinea che l'emendamento intende sollevare una questione di principio relativa alla scelta di assoggettare all'imposta il patrimonio lordo ovvero quello netto. Rileva inoltre che la perdita in termini di gettito derivante dalla disposizione recata dall'emendamento sarebbe trascurabile.

Il ministro GORIA esprime quindi parere contrario all'emendamento 4.365, e lo stesso, posto ai voti è respinto.

Sono quindi respinti con successive votazioni gli emendamenti 4.801, 4.27 e 4.908, sui quali avevano espresso parere contrario il relatore PICANO e il ministro GORIA.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.367.

Il presidente avverte che esso è di tenore analogo alla prima parte dell'emendamento 4.18.

Con il parere favorevole del relatore PICANO e del ministro GORIA, è quindi accolto l'emendamento 4.367.

Risulta pertanto assorbita la prima parte dell'emendamento 4.18.

Sulla seconda parte dello stesso emendamento prende la parola il ministro GORIA, il quale, nel dichiararsi a favore dello stesso, propone di sostituire le ultime parole con le seguenti: «fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI».

Consentendo i presentatori, l'emendamento 4.18 è posto ai voti nel testo modificato e accolto.

Con il parere contrario del relatore PICANO e del ministro GORIA, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.36, 4.909, 4.48, 4.47, 4.46, 4.45, 4.44, 4.43, 4.42, 4.41, 4.40, 4.39, 4.38, 4.37.

Con il parere favorevole del relatore è quindi accolto l'emendamento 4.4 del Governo.

Con il parere favorevole del relatore PICANO e del ministro GORIA sono quindi accolti gli emendamenti 4.700 e 4.17, di analogo tenore. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.104, 4.103, 4.102, 4.101, 4.100, 4.99, 4.98, 4.97, 4.96, 4.95, 4.94, 4.93, 4.92, 4.91, 4.90, 4.89, 4.88, 4.87, 4.86, 4.85, 4.84, 4.83, 4.82, 4.81, 4.80, 4.79, 4.78, 4.77, 4.76, 4.75, 4.74, 4.73, 4.72, 4.71, 4.70, 4.69, 4.68, 4.67, 4.66, 4.65, 4.64, 4.63, 4.62, 4.61, 4.60, 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55, 4.53.

Con il parere contrario del relatore PICANO e del ministro GORIA è quindi respinto l'emendamento 4.910.

È respinto quindi l'emendamento 4.390, sul quale il relatore PICANO e il ministro GORIA si erano rimessi alla Commissione.

Sull'emendamento 4.16 esprimono parere favorevole il relatore PICANO e il ministro GORIA.

Il senatore PICCOLO annuncia il proprio voto contrario all'emendamento, a suo avviso gravemente lesivo dell'autonomia degli enti locali.

Il senatore VISCO rileva che nel concetto di autonomia è implicito anche un principio di concorrenza tra i Comuni di diverso orientamento politico, una volta tracciati i vincoli di bilancio. Propone pertanto di riformulare l'emendamento indicando con precisione le fattispecie.

Il senatore TRIGLIA esprime parere favorevole all'emendamento, in quanto, a suo avviso, nel testo originario si attribuiva una eccessiva discrezionalità agli enti locali.

Dopo un intervento del senatore PICCOLO, il quale prospetta l'opportunità di stabilire esenzioni nel caso di pensionati, di immobili utilizzati per l'esercizio attività artigiana o danneggiati da calamità naturali, l'emendamento 4.16 posto ai voti è approvato. È successivamente respinto l'emendamento 4.99, presentato dal senatore Piccolo nell'ambito della materia sopra illustrata.

Dopo interventi del senatore CREUSO, che ritiene opportuno prevedere esenzioni anche per le associazioni aventi finalità assistenziali e che siano legalmente riconosciute del relatore PICANO che si dichiara perplesso in materia, del senatore GAROFALO, che ritiene opportuno adottare un atteggiamento restrittivo in tema di esenzioni e del senatore PAVAN, che propone di valutare in un secondo momento la materia, gli emendamenti 4.14 e 4.800 sono accantonati.

È quindi approvato l'emendamento 4.15, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TRIGLIA.

Sono poi accantonati gli emendamenti 4.368 e 4.802, mentre il senatore GAROFALO ritira, facendo seguito ad un invito del ministro GORIA l'emendamento 4.369.

Contrari il relatore PICANO ed il ministro GORIA è quindi respinto l'emendamento 4.904.

Dichiarato precluso l'emendamento 4.54, risulta respinto l'emendamento 4.903, dopo che su di esso si sono espressi in senso contrario il relatore ed il rappresentante del Governo.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 4.397 e 4.950.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.901, il relatore PICANO ritiene che sarebbe opportuno assoggettare a imposizione se non altro l'area relativa agli immobili di cui all'emendamento.

Il senatore PICCOLO si dichiara a favore dell'emendamento, mentre il ministro GORIA si dichiara contrario. L'emendamento posto ai voti è quindi respinto.

Analogamente respinto, contrari il RELATORE e il ministro GORIA è l'emendamento 4.900.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.370. Il senatore VISCO chiede i motivi per i quali sia previsto un abbattimento fisso anziché in quota percentuale.

Il ministro GORIA dichiara che il Governo è favorevole in materia, all'emendamento 54.504. Infatti l'emendamento 4.370 incide troppo pesantemente sul gettito. Nella sostanza la riduzione non potrà essere inferiore alle 120.000 lire e non potrà superare le 240.000 lire ove venisse accolto l'emendamento a firma Pavan.

Ad avviso del senatore GAROFALO sarebbe opportuno anziché parlare di abitazione principale, riferire la riduzione alla prima casa.

Il senatore PICCOLO dichiara quindi il proprio voto favorevole all'emendamento.

L'emendamento, posto ai voti è quindi respinto.

Contrari il RELATORE ed il ministro GORIA, sono quindi posti ai separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.120, 4.119, 4.118, 4.117, 4.116, 4.115, 4.114, 4.113, 4.112, 4.111, 4.110, 4.109, 4.108, 4.107, 4.106 e 4.105.

Viene quindi ritirato l'emendamento 4.309.

Il senatore CARPENEDO illustra quindi l'emendamento 4.701/2, nel quale devono considerarsi assorbiti gli emendamenti 4.701/1, 4.701, 4.391 e 4.504.

Dopo una dichiarazione del senatore VISCO ad avviso del quale si tratta di una pura perdita di gettito, l'emendamento, posto ai voti, risulta approvato.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA sono quindi respinti gli emendamenti 4.160, 4.159, 4.158, 4.157, 4.156, 4.155, 4.154, 4.153, 4.152, 4.151, 4.150, 4.149, 4.148, 4.147, 4.146, 4.145, 4.144, 4.143, 4.142, 4.141, 4.140, 4.139, 4.138, 4.137, 4.136, 4.135, 4.134, 4.133, 4.132, 4.131, 4.130, 4.129, 4.128, 4.127, 4.126, 4.125, 4.124, 4.123, 4.122 e 4.121.

Ritirato l'emendamento 4.371, contrari il RELATORE e il ministro GORIA è respinto l'emendamento 4.902.

Assorbito l'emendamento 4.912 nell'emendamento 4.502, in precedenza acconto e accantonato l'emendamento 4.396, si passa all'esame dell'emendamento 4.809.

Il senatore PAVAN osserva che occorre tener conto del fatto che nei comuni turistici il valore catastale degli immobili è assai elevato.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA l'emendamento è quindi respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.810.

Il senatore FORTE osserva che la questione del metodo della discussione riveste grande importanza.

Il ministro GORIA ritiene che una tale questione non debba essere trattata in sede di delega.

Ad avviso del senatore TRIGLIA il comune mantiene libertà di scelta in materia.

Il senatore DUJANY chiede al Ministro se sia possibile per i comuni utilizzare l'incrocio dei dati relativi al consumo di energia elettrica al fine di applicare in modo migliore possibile la legge.

Il ministro GORIA risponde precisando che non solo la trasmissione di tali dati rientra tra le intenzioni del Governo, ma è stata prevista anche la trasmissione ai comuni dell'elenco dei soggetti passivi della ISI.

Posto ai voti l'emendamento è quindi respinto.

Favorevole il RELATORE e contrario il senatore PICCOLO è quindi approvato l'emendamento 4.29.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.13 il RELATORE e il ministro GORIA si dichiarano favorevoli. In senso analogo si esprimono i senatori FAVILLA e PAVAN, mentre si dichiarano contrari i senatori PICCOLO e VISCO. Posto ai voti l'emendamento risulta quindi approvato.

È quindi respinto, dopo dichiarazione contraria del RELATORE e favorevole del senatore VISCO, che lamenta l'approccio dirigistico del testo del Governo l'emendamento 4.702/1.

Posti ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 4.702, 4.808 e 4.12, di analogo tenore.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA è poi respinto l'emendamento 4.703, mentre, favorevole il ministro GORIA e contrario il senatore VISCO, che ritiene il valore fissato ad essere troppo basso, sono approvati gli emendamenti 4.11 e 4.803, di analogo contenuto.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA sono quindi respinti gli emendamenti 4.226, 4.225, 4.224, 4.223, 4.222, 4.221, 4.220, 4.219, 4.218, 4.217, 4.216, 4.215, 4.214, 4.213, 4.212, 4.211, 4.210, 4.209, 4.208, 4.207, 4.206, 4.205, 4.204, 4.203, 4.202, 4.201, 4.200, 4.199, 4.198, 4.197, 4.378, 4.196, 4.195, 4.194, 4.193, 4.192, 4.191, 4.190, 4.379, 4.189, 4.188, 4.187, 4.186, 4.185, 4.184, 4.183, 4.182, 4.181, 4.180, 4.179, 4.178, 4.177, 4.372, 4.176, 4.175, 4.174, 4.173, 4.172, 4.171, 4.170, 4.169, 4.168, 4.167, 4.373, 4.166, 4.165, 4.164, 4.163, 4.162 e 4.161.

Contrario il relatore PICANO ed il ministro GORIA, per motivi sistematici, e dopo dichiarazione favorevole del senatore VISCO che precisa che l'emendamento mira a consentire un certo grado di flessibilità ai comuni, è quindi respinto l'emendamento 4.374.

Respinti gli emendamenti 4.375, 4.376 e 4.377, è ritirato l'emendamento 4.227.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA sono poi respinti gli emendamenti 4.380, 4.228, 4.804 e 4.805.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.704.

Il senatore VISCO pur facendo presente che l'emendamento solleva un problema di gettito, osserva che è incongruo mantenere imposte sui trasferimenti nel momento in cui si vanno ad istituire imposte sul patrimonio.

Ad avviso del senatore TRIGLIA occorre tener conto del fatto che l'ICI è destinato a mutare radicalmente il mercato immobiliare, mentre occorre incentivarne la mobilità.

Il ministro GORIA invita i presentatori a ritirare l'emendamento poichè il problema è rilevante e il Governo si riserva di manifestare il proprio avviso, corroborato da dati di carattere quantitativo, in sede di esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore VISCO ritira quindi l'emendamento.

Contrari il relatore PICANO e il ministro GORIA è quindi respinto l'emendamento 4.806. È successivamente ritirato l'emendamento 4.705, mentre l'emendamento 4.381, risulta assorbito nell'emendamento 4.7, che, posto ai voti è quindi accolto dopo che il senatore VISCO si è dichiarato ad esso favorevole tenendo conto che nella sostanza esso è analogo ad altro emendamento da lui presentato.

Dichiarato precluso l'emendamento 4.807 è respinto l'emendamento 4.6, dopo che su di esso si erano dichiarati contrari il RELATORE e il ministro GORIA.

Il senatore PICCOLO ritira l'emendamento 4.913 dopo invito in tal senso del ministro GORIA, che fa presente che semmai la restituzione

dell'ICI pagata dovrebbe riguardare esclusivamente la differenza e non l'intero valore dell'immobile.

Contrari il relatore PICANO e il ministro GORIA e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore VISCO sono quindi respinti gli emendamenti 4.229, 4.706 e 4.811, di analogo tenore.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.707, 4.812, 4.915, 4.230 e 4.382.

Favorevole il RELATORE e il ministro GORIA è quindi approvato l'emendamento 4.500.

Contrari il relatore PICANO e il Rappresentante del governo sono quindi respinti gli emendamenti 4.234, 4.235, 4.236, 4.237, 4.238, 4.239, 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244, 4.245, 4.246, 4.247, 4.248, 4.249, 4.250, 4.251, 4.252, 4.253, 4.254, 4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270, 4.271, 4.290, 4.289, 4.288, 4.287, 4.286, 4.285, 4.284, 4.283, 4.282, 4.281, 4.280, 4.279, 4.278, 4.277, 4.276, 4.275, 4.274, 4.273, 4.272, 4.291, 4.292, 4.293, 4.294, 4.295, 4.296, 4.297, 4.298, 4.299, 4.300, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304, 4.305, 4.306, 4.307, 4.308.

Favorevoli il relatore PICANO 3 il ministro GORIA e contrari i senatori GROFALO e PICCOLO, sono quindi approvati gli emendamenti 4.10 e 4.9.

Contrari il RELATORE e il ministro GORIA sono poi respinti gli emendamenti 4.231, 4.232 e 4.233.

Favorevoli il RELATORE ed il ministro GORIA sono infine approvati gli emendamenti 4.503 e 4.23.

Il seguito dell'esame è rinviato a domani.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)

Art. 3.

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«...prevedere, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'estensione della normativa in vigore per il fondo dei lavoratori dipendenti a tutti i regimi pensionistici;».

3.93

SPOSETTI

Al comma 1, alla lettera n), dopo le parole: «privati e pubblici» aggiungere:

«con l'adozione di un criterio di gradualità che produca la piena parificazione entro il 1° gennaio 1999».

3.401

SPOSETTI, CAVAZZUTI

All'articolo 3, lettera n), aggiungere le parole:

«con maggiorazione inversamente proporzionale all'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di anni 10».

3.402

GIUGNI, CREUSO

Alla lettera n) sostituire le parole: «con salvaguardia dei diritti maturati» con le seguenti parole:

«nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) completa uniformità per i nuovi assunti;
- b) coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nell'ordinamento vigente per poter usufruire del pensionamento, conservano tale diritto anche nel nuovo ordinamento;
- c) coloro che hanno maturato una anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni possono beneficiare del pensiona-

mento non prima del compimento del trentaquattresimo anno di anzianità contributiva e di servizio;

d) per coloro che hanno maturato una anzianità contributiva e di servizio superiore a otto anni ogni anno superiore all'ottavo riduce di un anno il numero massimo degli anni di cui alla precedente lettera c);

e) per l'occupazione femminile che non abbia raggiunto i 15 anni di anzianità contributiva e di servizio l'anzianità di cui alla lettera d) è ridotta di un terzo;

f) altri regimi speciali devono essere resi uniformi in analogia ai criteri di cui alle lettere precedenti».

3.400

CAVAZZUTI, SPOSETTI

Alla lettera n) sostituire le parole: «con salvaguardia dei diritti maturati» con le seguenti: «, prevedendo

1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;

2) il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento del 34° anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;

3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni».

3.403

CAVAZZUTI, GIUGNI, SPOSETTI, CREUSO

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) graduale estensione della disciplina generale obbligatoria in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, applicando nell'arco di 10 anni, una graduale riduzione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nel regime generale obbligatorio per tutti i dipendenti in servizio».

3.117

GIUGNI

Al comma 1, lettera n), le parole: «con salvaguardia dei diritti maturati», sono sostituite dalle parole: «con prolungamento dell'età per il collocamento a riposo anticipato in ragione di un anno ogni due per quanti abbiano maturato al 31 dicembre 1992 il periodo minimo previsto dai vari ordinamenti».

3.116

GIUGNI

Al comma 1, lettera n) dopo le parole: «con salvaguardia dei diritti maturati», aggiungere le seguenti: «con maggiorazione proporzionale all'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti».

3.23

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «e con esclusione dei lavoratori di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859».

3.5

SPERONI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «secondo l'allegata tabella».

«TAB. 1

Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici il periodo mancante per acquisire l'anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti in materia di pensionamento anticipato è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla seguente tabella.

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti	Coefficienti di moltiplicazione della anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	2,3333
16	2,1875
17	2,0588
18	1,9444
19	1,8421
20	1,7500
21	1,6667
22	1,5909
23	1,5217
24	1,4583
25	1,4000
26	1,3462
27	1,2963
28	1,2500
29	1,2069
30	1,1667
31	1,1290
32	1,0938
33	1,0606
34	1,0294

3.83

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «maturati», aggiungere: «in rapporto ai trattamenti vigenti al momento della quiescenza, al netto dei meccanismi di indicizzazione, da attribuirsi con priorità di trattamento rispetto al regime generale obbligatorio relativo alle anzianità previdenziali».

3.115

FORTE

Sopprimere la lettera u).

3.302

SPOSETTI

Sostituire la lettera u) con la seguente:

«u) entro il 31 giugno del 1993 le società di gestione di fondi pensioni iscritte all'albo istituito presso la Consob sono autorizzate a istituire fondi pensione secondo i seguenti criteri:

1. Gli importi maturati nei mesi lavorativi precedenti a favore dei lavoratori dipendenti a titolo di TFR sono trasferiti dai datori di lavoro ogni primo di marzo e di settembre di ciascun anno in conti correnti, denominati «conti pensione», intestati ai singoli lavoratori dipendenti, accesi presso aziende ed istituti di credito. Il Governo è delegato a compensare - anche mediante una fiscalizzazione di oneri sociali - l'aggravio del costo del lavoro per le imprese derivante dal trasferimento ai fondi pensione degli importi TFR.

2. Entro il 31 dicembre 1993 le società per azioni che impieghino più di cinquanta lavoratori dipendenti, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici istituiscono un «comitato di gestione fondi pensione» di seguito denominato «comitato di gestione», stabilendone, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e con il concorso delle rappresentanze sindacali, la durata e le modalità di funzionamento.

3. Le disponibilità di cui al punto 2 sono trasferite a cura delle aziende ed istituti di credito depositari, in nome e per conto dei lavoratori dipendenti titolari dei conti correnti stessi, su disposizione dei comitati di gestione, o dei comitati provinciali di gestione, ovvero dei lavoratori stessi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6, entro quindici giorni dall'accredito in conto degli importi di cui allo stesso articolo 3, comma 1, a società di gestione di fondi pensione iscritte all'albo di cui all'articolo 7 per la sottoscrizione di quote di fondi pensione. Ove i comitati di gestione, ovvero i comitati provinciali di gestione, non inviino alcuna comunicazione all'azienda o istituto di credito depositario, le disponibilità sono trasferite a cura del depositario stesso alla o alle stesse società di gestione di fondi pensione del semestre precedente.

4. I singoli lavoratori dipendenti che non intendono avvalersi dell'opera dei comitati di gestione, ovvero dei comitati provinciali di gestione, possono disporre autonomamente che le giacenze dei conti

pensione di cui all'articolo 3 siano trasferite a società di gestione di fondi pensione da essi stessi individuate.

5. Alla Consob sono affidate i poteri autorizzativi di vigilanza e ogni altro atto per il corretto funzionamento e gestione delle società di gestione dei fondi di gestione; ed opera d'intesa con la Banca d'Italia per definire regole di comportamento delle società stesse con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

6. La contabilità della società di gestione di fondi pensione e del fondo pensione sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione di fondi pensione e del rendiconto del fondo pensione, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975.

7. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei diritti vantati dai sottoscrittori delle quote di fondi pensione nei confronti delle società di gestione di fondi pensione.

8. Le somme versate o accantonate dal datore di lavoro o dal Lavoratore a finanziamenti di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali allo scopo di erogare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari rientrano nella base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

9. I fondi pensione non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi da capitale percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta».

Aggiungere il comma 2.

«1. L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2120. - Disciplina del trattamento di fine rapporto. - I prestatori di lavoro subordinato nei settori pubblico e privato hanno diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento è calcolato sommando per ciascun mese di servizio una quota pari ad un dodicesimo della retribuzione annua divisa per 13,5. Si computano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. In tutti i casi in cui una quota parte dell'accantonamento a titolo di TFR sia a carico del prestatore di lavoro, detta quota, ferma restando la retribuzione annua complessiva spettante al prestatore stesso, è posta a carico del datore di lavoro».

3.303

SPOSETTI, VISCO

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: «mediante gestioni dirette», con le parole: «gestite dai comitati regionali dell'INPS».

3.39

MANFROI, BOSO, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: «di concorrenza», aggiungere le seguenti: «agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del Ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle SIM e».

3.27

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

«v) istituzione di autonoma cassa pensioni per i dipendenti statali;

«z) graduale estensione della disciplina del trattamento di fine servizio o buonuscita prevista per il personale iscritto alla Cassa pensione dei dipendenti enti locali al restante personale pubblico».

3.31

SAPORITO, DI STEFANO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e della commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di venti giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

3.28

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

3. Eventuali disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal precedente comma 1 e previo parere della commissione di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, fino al 31 dicembre 1993»

3.35

IL RELATORE

Art. 4.**ORDINE DEL GIORNO**

Il Senato della Repubblica,

considerata la situazione finanziaria degli enti locali;

ritenuta la necessità di organizzare un tributo che distribuisca il costo dei servizi generali degli enti locali tra i cittadini delle singole collettività, includendovi i prelievi dell'imposta sulle attività produttive e la parte di ICI a carico dei conduttori degli immobili,

impegna il Governo:

a predisporre entro sei mesi un disegno di legge istitutivo di un'imposta sui servizi generali per finanziare il costo dei servizi stessi, con unificazione e riduzione dell'imposta sulle attività produttive e sostitutiva della parte di ICI a carico dei conduttori degli immobili.

0.463.2/5ª

TRIGLIA

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

4.33

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, prima parte, sostituire con: «Al fine di consentire, al totale per i Comuni, e ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie alle regioni e alle province, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi, diretti».

4.911

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

All'articolo 4, nella alinea del comma 1, dopo le parole: «della presente legge», sono aggiunte le seguenti: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta,».

4.21

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettere a) e b), sostituire con:

«Al fine di consentire il fabbisogno finanziario dei comuni attraverso risorse proprie e di consentire alle regioni e alle province di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta uno, o più decreti legislativi, diretti:

a) a trasferire ai comuni, a decorrere dal 1993 di una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 12 per cento da attribuirsi ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti e di una ulteriore quota pari al 5 per cento che lo Stato trasferisce ai Comuni per il raggiungimento delle finalità perequative secondo criteri prestabiliti, per i tre anni successivi e imm modificabili, nel bilancio pluriennale dello Stato.

Il trasferimento delle quote di imposta incassate dallo Stato è versato ai comuni a mezzo di rate di acconto mensile, entro il 20 di ogni mese, in misura corrispondente agli importi di previsione del bilancio dello Stato ed il congruaggio entro trenta giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo dello Stato.

I criteri perequativi dovendo garantire gli importi trasferiti a tal titolo nell'anno precedente sono modificabili solo per la parte di incremento del gettito fiscale rispetto al triennio precedente».

4.914

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinate, e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili».

4.394

FORTE, PUTIGNANO

Al comma 1 lettera a) n.1), aggiungere dopo le parole: «aree fabbricabili: le parole: «come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e secondo la volumetria degli stessi consentita».

4.906

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), n. 1, dopo le parole: «sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili» aggiungere le parole: «e dei terreni agricoli».

4.361

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VI-
SCO, RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole da: «con l'obbligo di rivalsa...» fino alla fine del punto 2).

4.362

BRINA, GAROFALO, VISCO, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera a) al punto 2), sopprimere dalle parole: «, con obbligo di rivalsa...» fino alle parole: «non eccedente il 50 per cento».

4.35

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 2) la parola: «abitativa» è sostituita dalla parola: «immobiliare».

4.502

PAVAN, GIORGI

Al comma 1, lettera a), n. 2), le parole: «nella misura stabilita dal comune e, comunque, non eccedente il 50 per cento» sono sostituite dalle parole: «nella misura del 50 per cento».

4.19

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire le parole: «nella misura stabilita dal comune e, comunque, non eccedente il 50 per cento» con le altre: «nella misura del 50 per cento».

4.393

PAGLIARINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sono aggiunte le parole: «; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;».

4.20

SCHEDA, PAVAN FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire il punto 3 con le seguenti parole: «determinazione del valore dei fabbricati sulla base dei valori di mercato; nel primo anno si prendono a riferimento quale valori base quelli ottenuti con estimi del catasto edilizio; negli anni successivi i Comuni hanno la facoltà di scegliere se applicare senza modificazioni i valori così risultanti, ovvero se aumentarli o diminuirli, anche in modo differenziato nelle diverse aree del territorio di loro competenza, ove dispongano di informazioni che consentano una maggiore conformità ai valori che si registrano nelle effettive attività di compravendita».

4.364

VISCO, BRINA, GAROFALO, GIOVANOLLA, SPOSETTI

All'articolo 4 comma 1, lettera a), n. 3, sostituire con:

«3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base della legge n. 392 del 1978».

4.907

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto», con le altre: «determinazione del valore dei fabbricati sulla base dei vani».

4.398

LEONI

Al comma 1, lettera a), punto 3) includere le seguenti parole alla fine del periodo: «negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate annualmente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei valori nei mercati immobiliari».

4.363

VISCO, GAROFALO, LONDEI, GIOVANOLLA,
BACCHIN, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), alla fine del punto 3), aggiungere il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione dell'imposta del valore degli immobili così determinato può essere dedotto l'importo corrispondente alla quota capitale del debito ipotecario residuo dell'immobile inciso dell'imposta».

4.365

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere in fine, le seguenti parole: «determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto terreni».

4.395

PUTIGNANO, FORTE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto».

4.366

GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VI-
SCO, BACCHIN, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a) sostituire il n. 4 con: «le aree fabbricabili continuano ad essere assoggettate all'imposta INVIM».

4.801

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), n. 4) le parole: «determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio» sono sostituite dalle parole: «determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore determinato dall'Ufficio del Registro nell'anno in corso».

4.27

LEONI

Al comma 1, lettera a), n. 4, sostituire le parole: «venale in comune commercio» con le altre: «convenzionale pari al 20 per cento del valore della volumetria realizzabile secondo la previsione dello strumento urbanistico generale vigente, con il valore dell'immobile realizzabile calcolato con i criteri del precedente punto 3».

4.908

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 4), sono aggiunte le parole: «; nei relativi procedimenti di espropriazione se il valore dichiarato agli effetti dell'imposta è inferiore all'indennità determinata secondo i criteri vigenti questa è ridotta ad un importo pari al valore dichiarato. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato diventa atto all'uso cui è destinato:».

4.18

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a) numero 4), aggiungere alla fine del periodo: «negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale per gli immobili se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri».

4.367

GAROFALO, VISCO, BRINA, BACCHIN, RUSSO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5).

4.36

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), n. 5, sostituire le parole: «di una aliquota unica da parte del comune» con le altre: «da deliberare annualmente dal consiglio comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione di aliquote per categorie di contribuenti o di immobili».

4.909

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 4,75 per mille».

4.52

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 4,50 per mille».

4.51

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 4,25 per mille».

4.50

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 4 per mille».

4.49

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 3,75 per mille».

4.48

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 3,50 per mille».

4.47

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 3,25 per mille».

4.46

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 3 per mille».

4.45

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 2,75 per mille».

4.44

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 2,50 per mille».

4.43

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «del 2,25 per mille».

4.42

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le altre parole: «del 2 per mille».

4.41

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le altre parole: «dell'1,75 per mille».

4.40

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le altre parole: «dell'1,50 per mille».

4.39

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le altre parole: «dell'1,25 per mille».

4.38

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «variante dal 3 al 5 per mille» con le altre parole: «dell'1 per mille».

4.37

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Sopprimere l'emendamento 4.4.

4.4/2

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), punto 5), sostituire le parole: «in misura variante dal 3 al 5 per mille» con le parole: «in misura variante dal 4 al 6 per mille».

4.4

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), al punto 5, sostituire le parole «dallo 0,50» fino ad «ovvero» con la parola «fino».

4.700

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LON-
DEI, RUSSO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «3 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.104

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,95 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.103

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,90 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.102

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,85 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.101

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,80 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.100

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,75 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.99

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,70 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.98

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,65 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.97

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,60 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.96

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,55 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.95

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.94

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,45 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.93

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,40 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.92

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,35 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.91

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,30 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.90

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,25 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.89

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,20 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.88

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,15 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.87

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,10 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.86

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2,05 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.85

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «2 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.84

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,95 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.83

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,90 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.82

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,85 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.81

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,80 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.80

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,75 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.79

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,70 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.78

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,65 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.77

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,60 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.76

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,55 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.75

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.74

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,45 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.73

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,40 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.72

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,35 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.71

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,30 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.70

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,25 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.69

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) punto 5) sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale», con le altre: «1,20 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.68

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «1,15 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.67

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «1,10 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.66

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «1,05 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.65

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «1 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.64

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), n. 5, le parole: «dello 0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, ovvero dell'1 per mille» sono sostituite dalle parole: «fino all'1 per mille».

4.17

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,95 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.63

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,90 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.62

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,85 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.61

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,80 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.60

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,75 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.59

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,70 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.58

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,65 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.57

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,60 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.56

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sostituire le parole: «0,50 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale» con le altre: «0,55 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.55

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 5), sopprimere le parole: «, ovvero dell'1 per mille per straordinarie esigenze di bilancio».

4.53

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), n. 5) sostituire le parole: «ovvero dell'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio» con le altre: «e comunque può aumentare l'aliquota massima dell'uno per mille per i comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo..... legge.....».

4.910

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), punto 5), sostituire la parola: «straordinarie» con l'altra: «documentate».

4.390

LEONI

Al comma 1, lettera a), n. 6), sono soppresse le parole: «con facoltà per il comune di deliberarne altre».

4.16

PAVAN, SCHEDA, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 6), aggiungere: «con facoltà per i comuni di prevedere esenzioni:

limitatamente i pensionati con reddito inferiore a due volte il trattamento minimo della pensione per l'intero nucleo familiare;

agli immobili destinati alle attività produttive artigiane per i primi due anni di attività dell'imprenditore;

per periodo limitato in caso di calamità naturali e limitatamente a determinati soggetti particolarmente danneggiati».

4.999

PICCOLO

Al comma 1, lettera a), n. 6.1), dopo le parole: «le unità sanitarie locali» sono aggiunte le parole: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

4.14

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 6.1), le parole: «e destinati ai compiti istituzionali dell'ente;» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente e, se consistenti in unità abitative, essi non siano utilizzati da terzi;».

4.15

PAVAN, SCHEDA, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 6.1, aggiungere: «le IPAB».

4.800

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6.2).

4.368GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VI-
SCO, BACCHIN, RUSSO

Al comma 1, lettera a) N. 62 aggiungere: «limitatamente a quelle adibite a ricovero di animali, scorte e attrezzi».

4.802

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6.8); conseguentemente aggiungere il seguente punto 7.1):

«7.1) del 50 per cento per i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, da queste posseduti, destinati alla vendita e non utilizzati

limitatamente al periodo di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori e, comunque, da quando i fabbricati stessi sono diventati atti all'uso cui sono destinati».

4.369

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, GAROFALO, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), 6.8), sopprimere e inserire il seguente:

«7.4) dell'80 per cento durante il primo anno solare, del 50 per cento nel secondo anno solare e del 25 per cento nel terzo anno solare in cui è stata dichiarata al Comune la ultimazione dei lavori».

4.904

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6.8).

4.54

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), 6.8, sostituire: «tre anni» con: «di un anno».

4.903

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), punto 6), dopo il punto 6.9), aggiungere il seguente:

«6.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o ad esse assimilabili, classificate tali dalle Commissioni censuarie centrali».

4.397

PUTIGNANO, FORTE

Dopo il punto 6.9, lettera a), del comma 1), è aggiunto il seguente punto:

«6.10) i fabbricati destinati ai servizi per l'educazione dell'infanzia;».

4.950

PAVAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo il 6.9:

«6.10) i fabbricati dichiarati inagibili e sgomberati con ordinanza sindacale, limitatamente al periodo successivo all'emissione dell'ordinanza e all'effettivo sgombero»; e conseguentemente sopprimere il 7.2).

4.901

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), dopo il 6.9 aggiungere:

«6.10) la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo»; e conseguentemente sopprimere il 7.1).

4.900 PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a) al punto 7) sopprimere il punto 7.1).

4.370 VISCO, BRINA, PELLEGRINO, GAROFALO, SPO-
SETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «100 per cento».

4.120 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «95 per cento».

4.119 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «90 per cento».

4.118 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «85 per cento».

4.117 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «80 per cento».

4.116 LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «75 per cento».

4.115

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «70 per cento».

4.114

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «65 per cento».

4.113

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «60 per cento».

4.112

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «55 per cento».

4.111

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «50 per cento».

4.110

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «45 per cento».

4.109

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «40 per cento».

4.108

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «35 per cento».

4.107

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «30 per cento».

4.106

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «25 per cento».

4.105

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a) al punto 7.1) sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «3,95 per cento».

4.309

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 7.1 con il seguente: «nella misura di una detrazione pari a lire 300.000».

4.701/1

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GAROFALO

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 7.1 con il seguente: «nella misura di una detrazione pari a lire 200.000».

4.701

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GAROFALO

Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 7.1, con il seguente:

«7.1) in ragione della detrazione dall'imponibile di lire 50 milioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

4.391

FORTE

Al punto 7.1 del comma 1, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole:

«La riduzione non può comunque essere superiore a quella che risulterebbe dall'abbattimento dell'imponibile di lire 60 milioni nè può essere inferiore a quella che risulterebbe dall'abbattimento dell'imponibile di lire 30 milioni;».

4.504

PAVAN, GIORGI

Al comma 1, 7.1, sostituire con il seguente:

«7.1) del 20 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con un massimo di lire 240.000 ed un minimo di lire 120.000»

4.701/2

CARPENEDO

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «10 per cento».

4.160

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «11 per cento».

4.159

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «12 per cento».

4.158

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «13 per cento».

4.157

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «14 per cento».

4.156

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «15 per cento».

4.155

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «16 per cento».

4.154

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «17 per cento».

4.153

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «18 per cento».

4.152

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «19 per cento».

4.151

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «20 per cento».

4.150

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «21 per cento».

4.149

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «22 per cento».

4.148

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «23 per cento».

4.147

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «24 per cento».

4.146

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «25 per cento».

4.145

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «26 per cento».

4.144

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «27 per cento».

4.143

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «28 per cento».

4.142

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «29 per cento».

4.141

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».

4.140

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «31 per cento».

4.139

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «32 per cento».

4.138

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «33 per cento».

4.137

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «34 per cento».

4.136

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «35 per cento».

4.135

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «36 per cento».

4.134

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «37 per cento».

4.133

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «38 per cento».

4.132

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «39 per cento».

4.131

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «40 per cento».

4.130

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «41 per cento».

4.129

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «42 per cento».

4.128

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «43 per cento».

4.127

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «44 per cento».

4.126

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «45 per cento».

4.125

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «46 per cento».

4.124

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «47 per cento».

4.123

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «48 per cento».

4.122

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, al punto 7.2) della lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «49 per cento».

4.121

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), 7.2) sopprimere: «o inalitabili e di fatto non utilizzati».

4.902

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI, DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), punto 7), sopprimere il punto 7.3.

4.371

VISCO, GAROFALO, LONDEI, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), punto 7.3, sostituire con: «dell'intera quota eventualmente dovuta a titolo di rivalsa del diverso utilizzatore per le unità immobiliari non abitate e destinate ad attività produttive assoggettate all'IACP. L'importo della riduzione non può comunque superare la metà dell'importo IACP corrisposta per lo stesso periodo».

4.912

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera a), punto 7), aggiungere, al punto 7.3 il seguente:

«7.4) del 50 per cento per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività in modo prevalente».

4.396

PUTIGNANO, FORTE

Al comma 1, lettera a) n. 8 togliere «previa dichiarazione da parte del soggetto passivo».

4.809

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a) n. 8 aggiungere «e dei concessionari dei servizi di riscossione».

4.810

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il testo di cui al n. 8, con il seguente:

«8) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della Giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni».

4.29

TRIGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni».

4.13

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, punto 10, sostituire le parole: «non eccedente il 50» con le parole «non inferiore al 20» con le parole «ed al 10».

4.702/1

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LON-
DEI, RUSSO, SPOSETTI, BACCHIN

Al comma 1, punto 10, aggiungere alla fine le parole: «prevedendo la non applicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso».

4.702

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LON-
DEI, RUSSO, SPOSETTI, BACCHIN

Al comma 1, lettera a), n. 10, aggiungere le parole: «con esclusione dei casi di tardivo versamento in occasione di procedure fallimentari».

4.808

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), numero 10), sono aggiunte, in fine, le parole: «e prevedendo la non applicabilità delle soprattasse per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso».

4.12

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, al punto 11), sostituire le parole: «eccedente lire 500.000» con le parole: «non inferiore a lire 100.000».

4.703

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LON-
DEI, RUSSO, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 1, lettera a), numero 11), le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle parole: «lire 200.000».

4.11

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera a), n. 11, sostituire: «lire 500.000» con: «lire 200.000».

4.803

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 450.000 lire».

4.226

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 445.000 lire».

4.225

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 440.000 lire».

4.224

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 435.000 lire».

4.223

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 430.000 lire».

4.222

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 425.000 lire».

4.221

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 420.000 lire».

4.220

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 415.000 lire».

4.219

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 410.000 lire».

4.218

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 405.000 lire».

4.217

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 400.000 lire».

4.216

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 395.000 lire».

4.215

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 390.000 lire».

4.214

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 385.000 lire».

4.213

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 380.000 lire».

4.212

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 375.000 lire».

4.211

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 370.000 lire».

4.210

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 365.000 lire».

4.209

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 360.000 lire».

4.208

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 355.000 lire».

4.207

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 350.000 lire».

4.206

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 345.000 lire».

4.205

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 340.000 lire».

4.204

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 335.000 lire».

4.203

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 330.000 lire».

4.202

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 325.000 lire».

4.201

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 320.000 lire».

4.200

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 315.000 lire».

4.199

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 310.000 lire».

4.198

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire» con le parole: «un importo non eccedente 305.000 lire».

4.197

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «120.000 lire», con le altre: «300.000».

4.378

GAROFALO, BRINA, VISCO, GIOVANOLLA,
RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 300.000 lire».

4.196

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 295.000 lire».

4.195

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 290.000 lire».

4.194

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 285.000 lire».

4.193

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 280.000 lire».

4.192

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 275.000 lire».

4.191

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 270.000 lire».

4.190

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «120.000 lire», con le altre: «267.000 lire».

4.379

VISCO, BRINA, LONDEI, GIOVANOLLA, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 265.000 lire».

4.189

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 260.000 lire».

4.188

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 255.000 lire».

4.187

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 250.000 lire».

4.186

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 245.000 lire».

4.185

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 240.000 lire».

4.184

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 235.000 lire».

4.183

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 230.000 lire».

4.182

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 225.000 lire».

4.181

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 220.000 lire».

4.180

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 215.000 lire».

4.179

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 210.000 lire».

4.178

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le parole: «un importo non eccedente 205.000 lire».

4.177

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «120.000 lire», con le altre: «200.000 lire».

4.372

LONDEI, BRINA, VISCO, SPOSETTI, RUSSO Mi-
chelangelo

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 200.000 lire».

4.176

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 195.000 lire».

4.175

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 190.000 lire».

4.174

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 185.000 lire».

4.173

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 180.000 lire».

4.172

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 175.000 lire».

4.171

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 170.000 lire».

4.170

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 165.000 lire».

4.169

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 160.000 lire».

4.168

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 155.000 lire».

4.167

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «120.000 lire», con le altre: «150.000 lire».

4.373

PELLEGRINO, LONDEI, VISCO, GAROFALO,
RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 150.000 lire».

4.166

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 145.000 lire».

4.165

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 140.000 lire».

4.164

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 135.000 lire».

4.163

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 130.000 lire».

4.162

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), al punto 12), sostituire le parole: «un importo non eccedente 120.000 lire», con le altre: «un importo non eccedente 125.000 lire».

4.161

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), punto 12), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «la detrazione può tuttavia essere aumentata in misura non eccedente il doppio su delibera del comune a favore della stessa categoria di contribuenti; in tal caso la detrazione che eccede le 300.000 lire può esser fatta valere in sede di dichiarazione annuale dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando il limite di detraibilità rappresentato dall'imposta dovuta».

4.374

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), punto 12), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «la detrazione può tuttavia essere aumentata in misura

non eccedente il doppio su delibera del comune a favore della stessa categoria di contribuenti; in tal caso la detrazione che eccede le 267.000 lire può esser fatta valere in sede di dichiarazione annuale dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando il limite di detraibilità rappresentato dall'imposta dovuta».

4.375

GAROFALO, BRINA, VISCO, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), punto 12), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «la detrazione può tuttavia essere aumentata in misura non eccedente il doppio su delibera del comune a favore della stessa categoria di contribuenti; in tal caso la detrazione che eccede le 200.000 lire può esser fatta valere in sede di dichiarazione annuale dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando il limite di detraibilità rappresentato dall'imposta dovuta».

4.376

LONDEI, PELLEGRINO, VISCO, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), punto 12), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «la detrazione può tuttavia essere aumentata in misura non eccedente il doppio su delibera del comune a favore della stessa categoria di contribuenti; in tal caso la detrazione che eccede le 150.000 lire può esser fatta valere in sede di dichiarazione annuale dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando il limite di detraibilità rappresentato dall'imposta dovuta».

4.377

PELLEGRINO, GAROFALO, VISCO, GIOVANOLLA, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), al punto 13), sostituire le parole: «soppressione dal 1° gennaio 1993» con le parole: «soppressione dal 31 dicembre 1993».

4.227

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), punto 13, sopprimere le parole da: «tuttavia», fino a: «31 dicembre 1992».

4.380

GAROFALO, BRINA, VISCO, LONDEI, BACCHIN, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera a), al punto 13) sopprimere dalle parole: «tuttavia ne sarà prevista...» fino alla parole: «...valore finale quello al 31 dicembre 1992;».

4.228

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera a), n. 13, dopo le parole: «degli immobili (INVIM)» aggiungere: «limitatamente ai fabbricati».

4.804

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera a), n. 13, sostituire la parola «decennio» con «quinquennio».

4.805

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, al punto 13, aggiungere alla fine: «determinazione dell'imposta di registro relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso degli immobili, ivi compresi quelli da adibire ad abitazione principale dell'acquirente. In misura fissa di lire 500.000 fino al valore di 100.000.000 e di 10.000 per ciascun milione eccedente i 100 milioni. Gli importi sono adeguati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, in relazione all'indice dei prezzi».

4.704VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GAROFALO

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 13, aggiungere «soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta di registro sui canoni di locazione; tuttavia sarà possibile la registrazione dei relativi contratti in caso d'uso a tassa fissa».

4.806

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, sopprimere il punto 14.

4.705

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 15.

4.381GAROFALO, BRINA, VISCO, BACCHIN, RUSSO
Michelangelo

Al comma 1, lettera a), il numero 15) è sostituito dal seguente:

15) Non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi».

4.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), n. 15 sostituire le parole: «deducibilità del 50 per cento» con le parole: «deducibilità 100 per cento» sia alla prima riga, che alla quinta riga.

4.807

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a, 1) all'attribuzione del gettito dell'imposta locale sui redditi alle regioni, alle province ed ai comuni, avuto riguardo alla realtà territoriale in cui il reddito è prodotto».

4.6

SPERONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo il n. 15):

«16) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una maggiorazione pari all'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi 5 anni oltre gli interessi legali sullo stesso».

4.913

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.229

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

4.706

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GAROFALO

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

4.811

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «alla soppressione dell'ICIAP e delle tasse locali relative agli insediamenti produttivi e alla loro sostituzione con una imposta sulle attività economiche commisurate esclusivamente sulla effettività contributiva riferita al valore aggiunto lordo prodotto o consumato in sede locale».

4.707

VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GAROFALO

Al comma 1, la lettera b), viene sostituita da: «Ai Comuni, a decorrere dal 1993 è attribuita una quota pari all'1 per cento dell'IRPEF incassata nell'ambito dei Comuni stessi».

4.812

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, lettera b), sostituire con:

«b) a trasferire ai comuni, a decorrere dal 1993 una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 7 per cento da attribuirsi ai comuni di domicilio fiscale dei contribuenti e di una ulteriore quota pari al 5 per cento che lo Stato trasferisce ai comuni per il raggiungimento delle finalità perequative secondo criteri prestabiliti, per i tre anni successivi e immodificabili, nel bilancio pluriennale dello Stato.

Il trasferimento delle quote di imposta incassate dallo Stato è versato ai comuni a mezzo di rate di acconto mensili, entro il 20 di ogni mese, in misura corrispondente agli importi di previsione del bilancio dello Stato ed il conguaglio entro trenta giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo dello Stato.

I criteri perequativi, dovendo comunque garantire gli importi trasferiti a tal titolo nell'anno precedente, sono modificabili solo per la parte di incremento del gettito fiscale rispetto al triennio precedente».

4.915PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1993, della facoltà di istituire una addizionale all'» con le parole: «al trasferimento ai comuni, a decorrere dal 1993, di una quota di valore dell'».

4.230LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai comuni», «consiglio comunale» e «comune di domicilio fiscale» con le parole: «alle Regioni», «Consiglio regionale» e «Regione di domicilio fiscale».

4.382

VISCO, LONDEI, BACCHIN, RUSSO

Alla lettera b), dopo le parole: «della facoltà», sono aggiunte le seguenti parole: «connessa alla politica degli investimenti».

4.500

PAVAN, GIORGI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,05 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.234

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,10 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.235

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,15 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.236

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,20 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.237

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,25 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.238

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,30 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.239

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,35 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.240

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,40 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.241

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,45 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.242

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,50 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.243

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,55 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.244

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,60 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.245

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,65 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.246

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,70 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.247

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,75 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.248

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,80 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.249

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,85 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.250

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,90 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.251

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1992», con le parole: «lo 0,95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992».

4.252

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,05 per cento».

4.253

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,10 per cento».

4.254

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,15 per cento».

4.255

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,20 per cento».

4.256

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,25 per cento».

4.257

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,30 per cento».

4.258

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,35 per cento».

4.259

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,40 per cento».

4.260

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,45 per cento».

4.261

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,50 per cento».

4.262

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,55 per cento».

4.263

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,60 per cento».

4.264

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,65 per cento».

4.265

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,70 per cento».

4.266

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,75 per cento».

4.267

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,80 per cento».

4.268

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,85 per cento».

4.269

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,90 per cento».

4.270

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 2 per cento», con le parole: «l'1,95 per cento».

4.271

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,95 per cento».

4.290

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,90 per cento».

4.289

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,85 per cento».

4.288

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,80 per cento».

4.287

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,75 per cento».

4.286

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,70 per cento».

4.285

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,65 per cento».

4.284

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,60 per cento».

4.283

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,55 per cento».

4.282

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,50 per cento».

4.281

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,45 per cento».

4.280

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,40 per cento».

4.279

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,35 per cento».

4.278

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,30 per cento».

4.277

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,25 per cento».

4.276

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,20 per cento».

4.275

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,15 per cento».

4.274

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,10 per cento».

4.273

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 3 per cento» con le parole: «il 2,05 per cento».

4.272

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,05 per cento».

4.291

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,10 per cento».

4.292

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,15 per cento».

4.293

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,20 per cento».

4.294

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,25 per cento».

4.295

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,30 per cento».

4.296

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,35 per cento».

4.297

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,40 per cento».

4.298

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,45 per cento».

4.299

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,50 per cento».

4.300

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,55 per cento».

4.301

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,60 per cento».

4.302

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,65 per cento».

4.303

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,70 per cento».

4.304

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,75 per cento».

4.305

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,80 per cento».

4.306

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,85 per cento».

4.307

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 4 per cento» con le parole: «il 3,90 per cento».

4.308

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «esoneri o».

4.10

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «l'addizionale è riscossa» inserire le altre: «mediante distinto versamento».

4.9

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del» con le parole: «il provento dell'imposta è trasferito dalla Stato al».

4.231

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per la disciplina dell'addizionale» con le parole: «per la disciplina dell'imposta».

4.232

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito».

4.233

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

All'emendamento 4.23 la parola: «gettito» è sostituita dalle seguenti: «maggior gettito risultante dalla stessa attività».

4.503

PAVAN, GIORGI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «saranno altresì emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,» aggiungere le parole: «, anche prevedendo forme di compartecipazione al gettito,».

4.23

TRIGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) alla modifica a decorrere dal 1993 delle norme in materia tariffaria secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) Le disposizioni vigenti in materia di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotti di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 e agli articoli 3, comma 3, 4, comma 4 e 9 del decreto legge 2 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché dell'articolo 15 di cui al decreto legge 20 maggio 1992, n. 289 sono abrogate; le tariffe per i servizi suddetti sono deliberate dai Comuni con l'indicazione della quota dei costi complessivi di gestione che si intende coprire, tale quota non può essere superiore al 100 per cento; nei costi complessivi di gestione debbono comunque essere inclusi gli oneri diretti e indiretti del personale assegnato, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature valutate in base ai coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988 ed eventuali successive modifiche; nei costi complessivi di gestione dei servizi gestiti da aziende municipalizzate e consortili devono essere considerati gli oneri dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio; i comuni hanno altresì l'obbligo di pubblicizzare alla popolazione residente, attraverso idonei mezzi di informazione, i costi complessivi di gestione

relativi ai diversi servizi, la quota di essi che si intende coprire con tariffa e la misura della stessa.

2) La tassa per lo smantellamento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituita dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è soppressa; per i servizi relativi allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, depositi e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, i comuni, ovvero le aziende municipalizzate e consortili, devono coprire il costo dei servizi resi mediante l'istituzione di una tariffa; il gettito della tariffa non può comunque essere superiore al costo totale dei servizi al netto delle eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia; la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso abiditi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle vigenti disposizioni in materia; la tariffa è commisurata a parametri autonomamente deliberati dai Comuni che consentano di discriminarla sulla base della potenzialità o dell'effettiva produzione dei rifiuti».

4.385

VISCO, GAROFALO, LONDEI, GOVANOLLA, BACCHIN

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera c).

4.310

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera c), numero 1) le parole: «essere modificate», sono sostituite dalle parole: «essere stabilite».

4.8

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Al comma 1, punto 1, lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento», con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 5 per cento».

4.312

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 10 per cento».

4.313

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 15 per cento».

4.314

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 20 per cento».

4.315

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera c), n. 1, sostituire le parole: «compreso tra il 90 ed il 110» con le parole: «non superiore al 20 per cento».

4.813

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 25 per cento».

4.316

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 30 per cento».

4.317

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 35 per cento».

4.318

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 40 per cento».

4.319

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 45 per cento».

4.320

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 50 per cento».

4.311

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 55 per cento».

4.322

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 60 per cento».

4.323

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 65 per cento».

4.324

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 70 per cento».

4.325

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 75 per cento».

4.326

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente l'80 per cento».

4.327

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente l'85 per cento».

4.328

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 90 per cento».

4.329

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 95 per cento».

4.330

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 1), della lettera c), sostituire le parole: «nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento» con le parole: «in misura non inferiore a quelle determinate per l'anno in corso e non eccedente il 100 per cento».

4.331

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, sopprimere il punto d).

4.332

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) decorrere dal 1993 il gettito dell'imposta ILOR sui redditi di impresa viene attribuito alle Province».

4.814

GUGLIERI, PAINI

Sopprimere l'emendamento 4.5.

4.5/2

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

All'emendamento 4.5 nel n. 5) dopo le parole: «tributi regionali e provinciali saranno determinate le» aggiungere le altre: «le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo ed il massimo,».

4.5/1

FORTE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle Regioni a statuto ordinario, di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle Province, secondo i seguenti principi direttivi:

1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale sarà determinata da ciascuna Regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il sei per cento;

3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna Provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla Regione ed alla Provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle Regioni ed alle Province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento».

4.5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del gas e dell'energia elettrica per usi domestici,» aggiungere le parole: «come trasferimento di un pari valore del prezzo delle erogazioni».

4.333

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'applicazione ai Comuni di una disciplina dei trasferimenti erariali correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) a decorrere dal 1993 i trasferimenti erariali correnti ai Comuni sono suddivisi in tre fondi: il fondo ordinario storico, il fondo ordinario parametrale, il fondo perequativo delle basi imponibili;

2) l'ammontare del fondo ordinario storico nel 1993 è pari a 15.846.000 milioni a cui devono aggiungersi:

a) i contributi per il personale assunto ai sensi delle leggi 1° giugno 1977, n. 285, e 16 maggio 1984, n. 138;

b) i contributi per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

c) i contributi per i maggiori oneri contrattuali connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e 1988-1990 relativi al comparto del personale degli enti locali;

d) i contributi per l'assistenza a gente di mare, vittime del delitto e grandi invalidi del lavoro di cui all'articolo 6, comma 25, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

3) l'ammontare così determinato è incrementato del tasso di crescita della spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti erariali agli enti locali previsto per il 1993 dal documento di programmazione economico-finanziaria; da detto ammontare va dedotto un importo pari alla perdita di gettito complessiva per lo Stato derivante dall'ampliamento dell'autonomia impositiva ai Comuni; l'ammontare così risultante sarà ridotto per un importo pari al 20 per cento dello stesso da destinarsi al fondo perequativo delle basi imponibili;

4) il fondo ordinario storico è ripartito tra tutte le Province nella stessa proporzione del fondo ordinario del 1992 comprensivo dei fondi di cui al precedente punto 2), lettera a), b), c);

5) il fondo ordinario parametrale è ripartito tra tutte le Province tenendo conto degli importi già assegnati a ciascuno di essi con il fondo perequativo del 1992 e tenendo conto, con idonei parametri obiettivi, della popolazione e della sua composizione demografica, del territorio con le sue caratteristiche, delle condizioni socio-economiche;

6) a decorrere dal 1994:

a) l'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali ordinari storici e parametrali è incrementato in misura pari al tasso di crescita della spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti agli enti locali previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria; l'ammontare di risorse corrispondente a tale incremento è attribuito per il 30 per cento al fondo ordinario storico e per il 70 per cento al fondo ordinario parametrale;

b) ove il tasso di crescita previsto si discosti da quello calcolato a consuntivo, lo Stato deve applicare quest'ultimo mediante opportune forme di conguaglio».

4.388

VISCO, GAROFALO, LONDEI, BACCHIN, RUSSO
Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», alla fine con le parole: «pari a quella della spesa complessiva dello Stato». Conseguentemente al punto 2, sopprimere le parole: «realizzato nel 93».

4.708/1VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, BACCHIN, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», alla fine con le parole: «pari a quelle della spesa complessiva dello Stato al netto degli interessi». Conseguentemente al punto 2, sopprimere le parole: «realizzato nel 93».

4.708VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, BACCHIN, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», fino alla fine con le parole: «pari al tasso reale di inflazione».

4.709/1VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 1, sostituire le parole da: «coordinata», fino alla fine con le parole: «pari al tasso programmatico di inflazione».

Conseguentemente al punto 2 sopprimere le parole: «realizzato nel '93».

4.709VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO,
SPOSETTI, GIOVANOLLA, GAROFALO

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 2, sopprimere le parole: «al lordo della detrazione di cui al decreto legge n. 333 del 1992».

4.710

GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, RUSSO, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), all'emendamento 4.600, al punto 4, aggiungere un punto 4.5: «della necessità di garantire, in un triennio, ad ogni comune con popolazione fino a 5.000 abitanti, una quota procapite pari a quella media della classe di appartenenza».

4.711GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, PRISCO,
LONDEI

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al punto 2, garantisca dal 1994 una crescita coordinata con i principi di finanza pubblica contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e con definizione delle rispettive quantificazioni;

2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge n. 333 del 1992, eventualmente aumentati secondo le indicazioni del disegno di legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'Erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni. Corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni. Detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito realizzato nel 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto al netto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM. Gli accertamenti dell'ICI dovuta per applicazione di aliquote inferiori ai sensi della lettera a) punto 5, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM. Gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a) punti 8, 10 e 11, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;

4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dall'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione:

4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

4.4) dei comuni capoluogo di provincia.

5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;

6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;

7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori».

4.600

TRIGLIA, PAVAN, GIORGI

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera e).

4.353

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Sopprimere l'emendamento 4.3.

4.3/1

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, lettera e), sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) detrazione dai trasferimenti erariali correnti, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di un importo complessivo pari al gettito stimato dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolato per ciascuno dei suddetti anni sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM. Per gli anni 1995 e successivi la detrazione dai trasferimenti erariali correnti resta determinata nella misura applicata per l'anno 1994; i trasferimenti statali dovranno comunque assicurare ai comuni che applicano l'ICI con l'aliquota del 6 per mille un complesso di risorse, tenuto conto del gettito dell'ICI, pari ai trasferimenti correnti attribuiti nel 1992 incrementati progressivamente del tasso programmato di inflazione;».

4.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), al n. 1, aggiungere, infine il seguente periodo:
«in tal modo, dovrà restare nella libera disponibilità dell'ente locale ogni provento derivante dalla applicazione discrezionale di maggiorazione della ICI oltre l'aliquota minima obbligatoria del 3 per mille e dalla applicazione di addizionali sull'imposta sul reddito di cui alla precedente lettera b), senza che ad esso corrisponda riduzione alcuna nel trasferimento complessivo di risorse finanziarie da parte dello Stato».

4.26

FAVILLA

Al comma 1, lettera e), inserire dopo il punto 1) il seguente punto 1-bis:

«1-bis) Negli anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti dello Stato a Comuni, Province, e Comunità Montane sono aumentati in misura pari al tasso di crescita previsto dalla spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti agli enti locali; ove il tasso di crescita previsto si discosti da quello calcolato a consuntivo, lo Stato deve applicare quest'ultimo mediante opportune forme di conguaglio.

4.383

VISCO, GAROFALO, LONDEI, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

Al comma 1, lettera e), alla fine del punto 1-bis aggiungere il seguente periodo: «per l'anno 1993 l'ammontare dei trasferimenti è così determinato:

«a)) fondo ordinario pari a lire 2.725.000 milioni per le Province, lire 15.486.000 milioni per i comuni e a lire 151.000 milioni per le Comunità Montane; a questo ammontare deve aggiungersi l'incremento risultante dall'applicazione del tasso di crescita previsto dalla spesa totale dello Stato;

«b)) fondo perequativo pari a lire 1.066.400 milioni per le Province e a lire 6.444.600 milioni per i Comuni; a quest'ammontare deve aggiungersi l'incremento risultante dall'applicazione del tasso di crescita previsto dalla spesa totale dello Stato».

4.384

VISCO, LONDEI, GAROFALO, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 1, lettera e), n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo nell'assegnazione dei trasferimenti erariali residui dovrà curare che ad ogni singolo comune siano assicurate risorse finanziarie, tra provento dell'ICI all'aliquota minima del 3 per mille e trasferimenti erariali, non inferiori a quelle dell'anno 1992 corrispondenti alla somma dei trasferimenti erariali previsti dalla legge finanziaria per il 1992 ed il gettito annuale per il 1992 dell'INVIM, trasferito allo Stato negli anni successivi».

4.25

FAVILLA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «10.000».

4.360

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «8.000».

4.359

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «7.000».

4.358

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «6.000».

4.357

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «5.000».

4.356

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «4.000».

4.355

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, punto 3.2) della lettera e), sostituire la parola: «2.000» con la parola: «3.000».

4.354

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-
DARCURI, MANNA

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente lettera e-ter):

«e-ter) all'applicazione alle Comunità montane di una disciplina dei trasferimenti erariali correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'ammontare del fondo ordinario nel 1993 è pari a 151.000; l'ammontare così determinato è incrementato del tasso di crescita della spesa totale dello Stato al netto dei trasferimenti erariali agli enti locali previsto per il 1993 dal documento di programmazione economico-finanziaria; a decorrere dal 1994 detto ammontare è aumentato annualmente in base alla regola di crescita suddetta;

2) la ripartizione del fondo per le Comunità montane deve essere disposta, a decorrere dal 1993, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana».

4.389

VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, BACCHIN,
Russo Michelangelo

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

4.30

TRIGLIA

I punti 1 e 2 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge n. 142 del 1990, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

2) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dal 1995 con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

3) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali».

4.501

PAVAN, GIORGI

I punti 1 e 2 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge n. 142

del 1990, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;

2) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dal 1995 con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;

3) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali».

4.505

TRIGLIA

Sopprimere alla lettera g) le parole da «mobiliare scelto nell'elenco» fino a «a mobiliare finanziatore» e aggiungere il seguente comma:

«per l'attuazione degli interventi di cui sopra gli enti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione».

4.507

FORTE, PUTIGNANO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attribuzione dell'autonomia impositiva agli enti territoriali dovrà avvenire senza che la pressione tributaria complessiva aumenti, e in modo che l'applicazione delle aliquote minime comporti un gettito pari alla riduzione del gettito delle imposte erariali che vengono soppresse e ridotte. Qualora il Governo centrale ritenga di dover accrescere la pressione fiscale complessiva può disporre un corrispondente incremento delle aliquote minime di imposizione degli enti territoriali. In prima applicazione le risorse messe a disposizione degli enti territoriali non devono essere inferiori a quelle iniziali e l'eventuale esercizio della ulteriore autonomia impositiva deve rimanere nella disponibilità degli enti territoriali».

4.386

GAROFALO, BRINA, BACCHIN, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, VISCO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni Parlamentari di cui al comma 1 che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal primo

gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), ripartendo i comuni in non più di 5 classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite sulla base del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riservando alle affissioni dirette spazi almeno pari a quelli utilizzati per le affissioni pubbliche;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province;

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e

applicabilità della tassa nonchè attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione di rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazioni, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione alla Direzione centrale per la fiscalità locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi».

4.24

PAVAN

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*f-bis.* Il Governo della Repubblica, è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal primo gennaio 1994, dei tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), ripartendo i comuni in non più di 5 classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito

loro registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite sulla base del costo medio del servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riservando alle affissioni dirette spazi almeno pari a quelli utilizzati per le affissioni pubbliche;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

(c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;

e) in materia di imposte e sovraimposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione alla Direzione centrale per la fiscalità locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle deliberazioni adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi, anche al fine di eventuali segnalazioni alla Corte dei conti».

4.32

TRIGLIA

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Fino al 31 dicembre 1994 il Governo potrà emanare, con uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo, previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive di quelle emanate in applicazione del presente articolo».

4.22

SCHEDA, PAVAN, FAVILLA, LEONARDI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il parere di ANCI e UPI, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione, a partire dall'esercizio 1996, della nuova disciplina organica dell'ordinamento contabile degli enti locali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 55 e 59, comma 1, della legge n. 142 dell'8 giugno del 1990, tenuto conto delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e dell'informatica».

4.31

TRIGLIA

Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«2. Entro il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consigli comunali deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio 1993 iscrivendo nella parte prima - entrata:

a) in luogo dell'entrata relativa all'IN.V.IM. una somma d'importo pari a quello previsto a tale titolo nel bilancio 1992, con la denominazione "entrata sostitutiva dell'IN.V.IM.";

b) in corrispondenza ai capitoli relativi ai contributi statali ordinario e perequativo una somma d'importo complessivamente pari a

quello inizialmente previsto, ai capitoli suddetti, nel bilancio 1992, maggiorato del tasso d'inflazione programmato, con la denominazione di: "Contributi statali ordinario e perequativo ed altre entrate". Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario non si tiene conto della riduzione per lo stesso disposta dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;

c) i contributi statali correnti a specifica destinazione, nella stessa misura inizialmente prevista nel bilancio 1992, con la maggiorazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti dello stesso importo stabilito per l'esercizio 1993.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo comma i Comuni provvedono ad apportare le conseguenti variazioni alle suddette previsioni del bilancio 1992.

Il decreto legislativo di cui al primo comma prevederà norme transitorie di attuazione per gli esercizi 1993 e 1994 per assicurare a ciascun comune dal gettito dell'I.C.I. al netto della perdita IN.V.IM. e dai residui trasferimenti statali correnti, entrate almeno corrispondenti a quelle inizialmente previste per l'esercizio 1992, maggiorate per ciascuno degli anni successivi del tasso programmato d'inflazione».

4.506

TRIGLIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere le parole: «restano salve le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

4.392

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano».

4.2

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste nel comma 1 saranno emanate sentito, entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge il parere, da richiedere non oltre il sessantesimo giorno precedente detto termine, della Commissione parlamentare competente per la materia di cui al presente articolo.

6. Eventuali disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo parere della Commissione di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, fino al 31 dicembre 1993».

4.28

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«4-... - (*Parere delle Commissioni parlamentari*): 1. Il Governo sottoporrà i decreti legislativi relativi ai precedenti articoli alle Commissioni competenti in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, le quali esprimono il parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti».

4.0.1

SAPORITO, MAZZOLA, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, POSTAL, ACQUARONE, DI STEFANO, POLENTA

«4-... - (*Parere delle Commissioni parlamentari*). - 1. Anche in deroga al termine previsto per l'esercizio della delega a norma dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 400, del 1988. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

4.0.2

TOSSI BRUTTI, BARBIERI, PRISCO, GIOVANOLLA

Aggiungere il seguente comma 4:

«4. I comuni, entro il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio 1993, prescrivendo dalla presente legge

delega ed iscrivendo le entrate per INVIM come quantificate nel bilancio di previsione 1992 e quelle derivanti da trasferimento erariale, senza tener conto della riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge l'8 agosto 1992, n. 359, entrambe incrementate del tasso di inflazione a seguito dell'entrata in vigore dei decreti delegati con questo articolo».

4.905

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, MERIGGI,
DIONISI, CONDARCURI, MARCHETTI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1992

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
deputato MEO ZILIO

La seduta inizia alle ore 17,25.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE constata che la Commissione non è in numero legale. Avverte pertanto che, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, la stessa è convocata per la giornata di domani, martedì 8 settembre 1992, alle ore 17, con l'identico ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 8 settembre 1992, ore 12 e 15,30

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (569).
- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno (570).
- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (571).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (574).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV*, n. 1).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHIARANTE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (373).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Istituzione della Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (385).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GAVA ed altri. - Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 8 settembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:.

- Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153).
-

BILANCIO (5ª)

Martedì 8 settembre 1992, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 8 settembre 1992, ore 17

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV*, n. 1).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (575).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 8 settembre 1992, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (*Doc. LXXXIV*, n. 1).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).

III. Esame del disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Martedì 8 settembre 1992, ore 17

Costituzione della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).
-

